



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n.953/2024

Il Consiglio, nella seduta dell'11 giugno 2024, composto come da verbale in pari data; sentito il Relatore dott. Nicola Graziano;

visto l'art. 24 bis del d. lgs. n. 545/1992, come introdotto dall'art. 1, comma I, lett. r) della legge 31 agosto 2022, n. 130 che ha istituito presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale con le funzioni nei commi III, IV e V del suddetto art. 24 bis;

considerato che con Delibera n. 158/2023 veniva approvato il Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario nazionale e che con successiva Delibera n. 309/2023 era indetto interpello per la selezione di 15 componenti e un Direttore dell'Ufficio del Massimario nazionale della Giustizia tributaria;

rilevato che a seguito dell'interpello venivano valutate le domande per la selezione all'Ufficio del Massimario nazionale nella seduta di Plenum del 26 settembre 2023 (verbale n. 17) la proposta di delibera di approvazione della graduatoria generale predisposta dalla Commissione consiliare studi e riforme con i punteggi attribuiti a ciascuno candidato non veniva approvata per mancato raggiungimento del numero legale;

considerato che nella seduta del 16 aprile 2024 il Consiglio di Presidenza a seguito di ampia discussione non approvava la delibera come sopra già proposta nel precedente Consiglio di Presidenza ritenendo di rimettere la intera procedura di interpello alla Commissione studi e riforme per la modifica del Regolamento sulla base di nuovi criteri che essenzialmente riguardano elementi caratterizzanti il nuovo volto dell'Ufficio del Massimario nazionale così sostanzialmente incidendo sulle attività fino a quel momento poste in precedenza. In effetti le linee di indirizzo emerse nella seduta Consiliare del 16 aprile 2024 vanno così sintetizzate: a) valorizzazione della natura giuridica dell'Ufficio del Massimario Nazionale che assume una particolare posizione di autonomia e indipendenza rispetto agli altri uffici del Consiglio di Presidenza, essendo organo che viene istituito presso il Consiglio di Presidenza; b) revisione dei criteri di valutazione della scelta degli aspiranti valorizzando l'anzianità e l'esperienza pregressa nella massimazione nella giustizia tributaria e nelle altre giurisdizioni e attività di docenza e di discenza in corsi di formazione in materia tributaria e non

nonché attività scientifica consistente in pubblicazioni; c) individuazione di criteri per la non partecipazione all'interpello da parte dei Consiglieri di Presidenza in servizio e di situazioni di incompatibilità e sistema di rimozione delle stesse.

visto che quanto sopra detto comporta che la procedura di interpello per la designazione dei 15 componenti l'Ufficio del Massimario nazionale e del Direttore deve essere rifatta sulla base delle nuove regole come di seguito indicate nel regolamento riscritto nelle parti sopra sintetizzate, laddove si è prevista una griglia oggettiva di punteggi da riferire ai vari criteri di valutazione come indicata all'art. 7, laddove si prevede anche che venga allegata una autorelazione ed un curriculum vitae dell'aspirante che meglio possa lumeggiare l'attribuzione dei punteggi collegati ai criteri di valutazione;

ritenuto di proporre come di seguito alcune modifiche al Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario nazionale e al conseguente interpello e del modello di domanda per la partecipazione all'interpello per la designazione come componente dell'Ufficio del Massimario nazionale

VECCHIA NORMA	NUOVA NORMA	Relazione su modifiche proposte
<p style="text-align: center;">ART. 1 UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE</p> <p>1.1 E' costituito presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, l'Ufficio del Massimario Nazionale (nel prosieguo semplicemente "Ufficio").</p> <p>1.2 La Commissione consiliare referente dell'Ufficio, per proposte da sottoporre al comitato di presidenza o al plenum, è individuata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 1 UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE</p> <p>1.1 E' istituito presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, l'Ufficio del Massimario Nazionale (nel prosieguo semplicemente "Ufficio").</p> <p>1.2 La Commissione consiliare referente dell'Ufficio, per proposte da sottoporre al plenum, è individuata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella Commissione II Studi e Riforme.</p>	<p><i>L'art. 1 contiene una modifica al comma II nella parte in cui si prevedeva che la proposta di nomina potesse essere rivolta in alternativa o al Plenum o al Comitato di Presidenza. Questa ultima possibilità è stata eliminata data la importanza delle scelte che non può che essere rimessa al Plenum. Si precisa inoltre che la istruttoria è affidata alla Commissione II Studi e Riforme come è avvenuto nella prassi.</i></p>

<p style="text-align: center;">ART. 2</p> <p>COMPITI DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE</p> <p>2.1 L'Ufficio è chiamato a svolgere i seguenti compiti:</p> <p>a) rilevazione, classificazione e riordino in massime delle decisioni emesse dalle corti di giustizia tributaria di secondo grado e di quelle più significative emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado tenuto conto dei seguenti criteri selettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una nuova questione priva di giurisprudenza; • una nuova normativa priva di giurisprudenza; • una questione interpretativa controversa; • un mutamento di indirizzo giurisprudenziale; • una fattispecie di rilevante interesse <p>b) gestione ed implementazione della banca dati di giurisprudenza di merito nazionale di cui all'art. 24 bis comma 4 D. Lgs. 31 Dicembre 1992 n. 545. A tal fine l'Ufficio si relaziona con continuità e si avvale del supporto dell'ente gestore dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero</p>	<p style="text-align: center;">ART. 2</p> <p>COMPITI DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE</p> <p>2.1 L'Ufficio è chiamato a svolgere i seguenti compiti:</p> <p>a) rilevazione, classificazione e riordino in massime delle decisioni emesse dalle corti di giustizia tributaria di secondo grado e di quelle più significative emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado tenuto conto dei seguenti criteri selettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una nuova questione priva di giurisprudenza; • una nuova normativa priva di giurisprudenza; • una questione interpretativa controversa; • un mutamento di indirizzo giurisprudenziale; • una fattispecie di rilevante interesse <p>b) gestione ed implementazione della banca dati di giurisprudenza di merito nazionale di cui all'art. 24 bis comma 4 D. Lgs. 31 Dicembre 1992 n. 545. A tal fine l'Ufficio si relaziona con continuità e si avvale del supporto dell'ente gestore dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero</p>	<p><i>Si propongono alcune modifiche.</i></p> <p><i>Si elimina la lett. c) che si riferisce essenzialmente al Progetto Prodigit visto che lo stesso è terminato.</i></p> <p><i>Si prevede che la relazione periodica di cui sia semestrale per dare una scansione temporale certa ai fini di conoscere le attività svolte.</i></p>
--	--	--

<p>dell'Economia e delle Finanze;</p> <p>e) coordinamento e supervisione delle attività di massimazione effettuate, a seguito di stipula di appositi protocolli, dagli enti che hanno contribuito alla realizzazione della banca dati di giurisprudenza di merito e conseguente caricamento in banca dati delle massime così redatte;</p> <p>d) i Presidenti della Corte di giustizia tributaria di primo grado e i Presidenti delle Corti di Trento e Bolzano provvedono a far pervenire alle rispettive Corti di secondo grado le sentenze di maggiore interesse scelte dallo stesso Presidente o da uno o più giudici dallo stesso delegati quali referenti dell'Ufficio del Massimario con l'intenzione di indicare sempre l'estensore delle sentenze e ove possibile corredate da una pre-massima utile a facilitare l'attività dell'ufficio del Massimario;</p> <p>e) segnalazione di questioni interpretative controverse, anche mediante inserimento di note in calce alle massime;</p> <p>f) segnalazione di eventuali criticità nel</p>	<p>dell'Economia e delle Finanze;</p> <p></p> <p>c) i Presidenti della Corte di giustizia tributaria di primo grado e i Presidenti delle Corti di Trento e Bolzano provvedono a far pervenire alle rispettive Corti di secondo grado le sentenze di maggiore interesse scelte dallo stesso Presidente o da uno o più giudici dallo stesso delegati quali referenti dell'Ufficio del Massimario con l'intenzione di indicare sempre l'estensore delle sentenze e ove possibile corredate da una pre-massima utile a facilitare l'attività dell'ufficio del Massimario;</p> <p>d) segnalazione di questioni interpretative controverse, anche mediante inserimento di note in calce alle massime;</p> <p>e) segnalazione di eventuali criticità nel</p>	
--	---	--

<p>funzionamento della banca dati ed elaborazione di proposte per il loro superamento; g) promozione di strumenti di interconnessione, per il reciproco accesso e la reciproca migliore consultazione, tra la banca dati di giurisprudenza di merito tributaria e le altre banche dati, nazionali o europee; h) selezione e pubblicazione in apposita sezione della banca dati, della più rilevante giurisprudenza di legittimità, costituzionale, amministrativa o delle Corti Europee con eventuale dottrina di commento; l) redazione di relazioni ricognitive e divulgative aventi ad oggetto dibattiti giurisprudenziali su specifici temi; m) collaborazione e supporto alla attività della istituenda Scuola Superiore della Giustizia Tributaria; n) relazione periodica sulla attività svolta.</p>	<p>funzionamento della banca dati ed elaborazione di proposte per il loro superamento; f) promozione di strumenti di interconnessione, per il reciproco accesso e la reciproca migliore consultazione, tra la banca dati di giurisprudenza di merito tributaria e le altre banche dati, nazionali o europee; g) selezione e pubblicazione in apposita sezione della banca dati, della più rilevante giurisprudenza di legittimità, costituzionale, amministrativa o delle Corti Europee con eventuale dottrina di commento; h) redazione di relazioni ricognitive e divulgative aventi ad oggetto dibattiti giurisprudenziali su specifici temi; i) collaborazione e supporto alla attività della formazione svolte dal Consiglio di Presidenza; l) relazione periodica semestrale sulla attività svolta.</p>	
<p>ART. 3 DOTAZIONI E SUPPORTO LOGISTICO DELL'UFFICIO</p>	<p><i>identico</i></p>	

<p>3.1 Al fine di favorire lo svolgimento effettivo ed efficiente dei compiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, al Direttore ed ai Componenti dell'Ufficio è assicurato, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, supporto tecnico e logistico.</p> <p>3.2 L'Ufficio si avvale delle risorse di personale di cui all'art. 32 D. Lgs. 31/12/1992 n. 545 e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>		
<p>ART. 4 COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE</p> <p>4.1 L'Ufficio è composto da quindici Componenti ed un Direttore.</p> <p>4.2 I Componenti ed il Direttore dell'Ufficio sono selezionati tra i Giudici e i Magistrati tributari delle Corti di Giustizia Tributaria di primo o di secondo grado.</p>	<p><i>identico</i></p>	
<p>ART. 5 NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO</p>	<p>ART. 5 NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO</p>	

<p>5.1 Il Direttore ed i quindici Componenti dell'Ufficio vengono nominati, previa indizione di procedura pubblica di selezione, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Il Componente che svolge funzioni di Direttore dell'Ufficio è designato, fra coloro i quali si sono utilmente collocati in graduatoria, direttamente dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con provvedimento motivato, tenendo conto della graduatoria, della attitudine e della disponibilità ad essere esonerato dalle funzioni di giudice</p>	<p>5.1 Il Direttore ed i quindici Componenti dell'Ufficio vengono nominati, previa indizione di procedura di interpello, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Il Componente che svolge funzioni di Direttore dell'Ufficio è designato, fra coloro i quali sono designati, direttamente dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con provvedimento motivato, tenendo conto della attitudine e della disponibilità ad essere esonerato dalle funzioni di giudice e magistrato tributario.</p>	
<p>ART. 6 REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEL DIRETTORE E DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO 6.1 Per l'accesso alla carica di Direttore o di Componente dell'Ufficio del Massimario Nazionale l'aspirante deve possedere, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti: a) avere maturato, alla data della presentazione della candidatura, una anzianità non inferiore a sette anni di esercizio</p>	<p>ART. 6 REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEL DIRETTORE E DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO 6.1 Per l'accesso alla carica di Direttore o di Componente dell'Ufficio del Massimario Nazionale l'aspirante deve possedere, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti: a) avere maturato, alla data della presentazione della candidatura, una anzianità non inferiore a sette anni di esercizio</p>	<p><i>La novella all'art. 6 consiste essenzialmente nella individuazione e specificazione dei requisiti per partecipare all'interpello. Alla lett. a) si specifica che per il calcolo della anzianità dei Magistrati tributari transitati va fatto riferimento al DM di nomina a giudice tributario senza tener conto della anzianità pregressa maturata nelle altre magistrature e comunque non considerando il DM di nomina a magistrato tributario.</i></p>

<p>effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie. Costituisce esercizio effettivo delle funzioni giurisdizionali anche quello svolto per mandato consiliare per ius receptum. Per la quantificazione della anzianità di servizio il termine decorre dalla data del decreto di prima nomina a Giudice Tributario o, se l'ingresso nella Magistratura Tributaria è avvenuto dopo il 16/9/2022, dalla data del decreto di prima nomina a Magistrato Tributario;</p> <p>b) non avere riportato condanne penali definitive;</p> <p>e) non avere riportato condanne disciplinari, anche non definitive, purchè non annullate, superiori alla censura, e non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione obbligatoria o di sospensione facoltativa dalle funzioni di Giudice Tributario o di Magistrato Tributario, negli ultimi cinque anni;</p> <p>d) avere una età anagrafica, alla data di inoltro della candidatura,</p>	<p>effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie. Per la quantificazione della anzianità di servizio il termine decorre dalla data del decreto di prima nomina a Giudice Tributario, anche per i Magistrati tributari che hanno effettuato il transito;</p> <p>b) non avere riportato condanne penali definitive e non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;</p> <p>c) l'assenza di sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria o misure cautelari negli ultimi dieci anni;</p> <p>d) avere, al momento della nomina, una età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza</p>	<p><i>La lett. d) viene modificata prevedendosi che il candidato debba assicurare la permanenza in servizio (tenuto conto dell'età anagrafica) per la durata quinquennale dell'incarico (durata prevista dall'art. 24 bis). In tal caso poi come si vedrà il Consiglio sarà chiamato di volta in volta alla sostituzione dei Magistrati che cessano per vari motivi dall'incarico potendosi verificare l'ipotesi di nomine in ordine temporale nel tempo con scadenza diversa del termine quinquennale. Si aggiunge il comma 6.2 laddove si prevede che che non possono partecipare alla selezione i componenti del Consiglio di Presidenza in carica e si disciplina il regime delle incompatibilità</i></p>
--	---	---

<p>che consenta l'espletamento dell'incarico per almeno un anno, prima della cessazione per superamento del limite massimo di età; e) non avere maturato ritardi di oltre 30 giorni, rispetto al termine per il deposito, in un numero consistente di decisioni, pari ad almeno il 60% del totale delle decisioni deliberate annualmente, negli ultimi due anni a ritroso rispetto alla data di presentazione della candidatura.</p>	<p>quinquennale dell'incarico;</p> <p>e) non avere maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.</p> <p>3. Non possono partecipare alla selezione i consiglieri del Consiglio di Presidenza in carica. E' incompatibile il ruolo di componente dell'Ufficio del Massimario Nazionale con il ruolo di componente dell'Ufficio Ispettivo, di componente della Commissione di esami per magistrato tributario e di ogni altro incarico attribuito dal Consiglio nonché con la collocazione in aspettativa o in fuori ruolo o con la sospensione dalle funzioni di giudice e magistrato tributario, salvi i casi di aspettativa per maternità o per congedo parentale o per motivi di salute tali da non impedire l'effettivo svolgimento delle funzioni.</p>	
--	--	--

	<p>Nel caso di incompatibilità è fatto obbligo di effettuare la scelta nel termine di 15 giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità. Nel caso in cui entro il termine di cui al precedente periodo non sia effettuata alcuna scelta, il componente decade dall'incarico conferito per ultimo in ordine temporale.</p>	
<p>ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE 7.1 Alla nomina del Direttore e dei Componenti dell'Ufficio del Massimario Nazionale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria provvede previa approvazione della graduatoria, formata con assegnazione a ciascun candidato di un punteggio attribuito sulla base dei seguenti criteri: a) anzianità di servizio nello esercizio effettivo delle funzioni di giudice tributario o di magistrato tributario. A tal fine ad ogni candidato è riconosciuto un unico ed uguale punteggio, su base annua o per frazione di anno superiore a mesi 6, indipendentemente dalle funzioni svolte e dall'Ufficio in cui è stata</p>	<p>ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE 7.1 Alla nomina del Direttore e dei Componenti dell'Ufficio del Massimario Nazionale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria provvede sulla base dei seguenti criteri di valutazione: a) anzianità di servizio nello esercizio effettivo delle funzioni di giudice tributario o di magistrato tributario. L'anzianità di Magistrato tributario si calcola come indicato dall'art. 6, comma I, lett. a). Per il periodo di tempo superiore ai sette anni di cui all'art. 6, comma I, lett. a), viene riconosciuto</p>	<p><i>Con le modifiche all'art. 7 si individuano una serie di criteri di valutazione con relativi punteggi. Si prevede che alla domanda di risposta all'interpello si alleggi anche un sintetico curriculum ed una sintetica autorelazione dalla quale poter desumere ogni altro elemento utile per orientare la scelta del Consiglio nell'attribuzione dei punteggi.</i></p>

<p>esercitata la funzione. Per la quantificazione della anzianità di servizio il termine decorre dalla data del decreto di prima nomina a Giudice Tributario, tenuto conto sia dell'ordinamento di cui al D.P.R. 636/72 che dell'ordinamento di cui al D. Lgs. 545/92. Se l'ingresso nella Magistratura Tributaria è avvenuto dopo il 16/9/2022, il termine decorre dalla data del decreto di prima nomina a Magistrato Tributario, punti 0.25, fino ad un massimo di 3,5 punti pari ad anzianità di 14 anni ovvero il doppio di quella richiesta per essere legittimati a partecipare all'interpello;</p> <p>b) essere stato componente di un Ufficio Regionale del Massimario ai sensi dell'abrogato art. 40 D. Lgs. 545/92, o di un Ufficio del Massimario in altre giurisdizioni, e attività di massimizzazione di ordini professionali, la cui attività in tale ruolo sarà autocertificata, salvo verifica in sede di approvazione della graduatoria; avere prestato attività di responsabile o delegato della raccolta e trasmissione all'Ufficio</p>	<p>il seguente punteggio: per ogni anno o per frazione di anno superiore a sei mesi, indipendentemente dalle funzioni svolte e dall'ufficio in cui è esercitata la funzione, 0,1 punti per ogni anno o per frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un massimo di 2,5 punti;</p> <p>b) essere stato componente di un Ufficio Regionale del Massimario ai sensi dell'abrogato art. 40 D. Lgs. 545/92, o componente o direttore o coordinatore di un Ufficio del Massimario in altre giurisdizioni, o aver svolto attività di massimazione in ordini professionali purchè autocertificata o attività analoghe, purchè certificate; avere prestato attività di responsabile o delegato della raccolta e trasmissione all'Ufficio</p>	
--	---	--

<p>del massimario regionale delle sentenze e massime di particolare rilievo prodotte dalle Commissioni oggi Corti tributarie di primo grado, punti 0,5;</p> <p>e) essere stato componente dell'Ufficio Nazionale del Massimario istituito dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera n. 862/2020, la cui attività in tale ruolo sarà autocertificata, salvo verifica in sede di approvazione della graduatoria;</p> <p>d) avere partecipato assiduamente, nell'ultimo quinquennio, come docente o organizzatore ad attività formative, con rilievo particolare per quelle patrocinate o organizzate dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria analiticamente descritte in autocertificazione. Salvo verifica in sede di approvazione della graduatoria, fino ad un massimo di punti 1;</p>	<p>del massimario regionale delle sentenze e massime di particolare rilievo prodotte dalle Commissioni oggi Corti di giustizia tributaria di primo grado; Per ogni esperienza professionale viene riconosciuto un punteggio di 0,5 fino ad un massimo di 1 punto.</p> <p>c) essere stato componente dell'Ufficio Nazionale del Massimario istituito dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, la cui attività in tale ruolo sarà autocertificata, salvo verifica. Viene riconosciuto un punteggio di 0,5.</p> <p>d) avere partecipato assiduamente, nell'ultimo quinquennio, come docente o organizzatore o discente ad attività formative, con rilievo particolare per quelle di carattere tributario, tra cui quelle patrocinate o organizzate dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria analiticamente descritte in autocertificazione, salvo verifica. Viene riconosciuto il seguente punteggio:</p>	
---	---	--

<p>e) avere svolto incarico di Consigliere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, punti 1; f) pubblicazioni in riviste scientifiche, fino ad un massimo di punti 1. 7.2 La graduatoria viene approvata entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla scadenza del termine per l'inoltro delle candidature, e, immediatamente dopo la approvazione, essa viene pubblicata sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.</p> <p>7.3 La graduatoria ha validità di anni 3 dalla sua</p>	<p>0,2 per la partecipazione come docente o organizzatore ad un corso organizzato o patrocinato dal Consiglio di Presidenza o 0,1 per gli altri corsi in materia tributaria o in altra materia giuridica. La somma delle due partecipazioni non supererà il massimo di 1 punto.</p> <p>Inoltre per la partecipazione come discente ad un corso organizzato o patrocinato dal Consiglio di Presidenza: 0,2 per ogni corso. Per gli altri corsi in materia tributaria o in altra materia giuridica: 0,1 per ogni corso.</p> <p>La somma delle due partecipazioni non supererà il massimo di 1 punto.</p> <p>e) aver pubblicato monografie, effettuato pubblicazioni in riviste scientifiche, non soltanto nella materia tributaria, che denotino attitudine allo studio ed alla riflessione scientifica. Viene attribuito il seguente punteggio: 0.15 punti per ogni pubblicazione in rivista scientifica di fascia A) in materia tributaria; 0,2 punti per ogni lavoro monografico non</p>	
---	---	--

<p>formale approvazione ed è suscettibile di scorrimento.</p>	<p>compilativo in materia tributaria; 0,1 punti per ogni ulteriore pubblicazione. Fino ad un massimo di 2 punti. In caso di parità di punteggi prevale il concorrente con maggiore anzianità anagrafica.</p> <p>7.2 L'aspirante alla nomina al fine di comprovare l'esperienza professionale rilevanti ai fini della valutazione del Consiglio di Presidenza alla domanda di risposta all'interpello una sintetica autorelazione di cinque cartelle ed il proprio sintetico curriculum di cinque cartelle e rappresenterà tutto quanto ritenuto utile sia in relazione ai criteri di valutazione indicati al comma 7.1. sia in relazione ad ogni altra esperienza ritenuta rilevante.</p>	
<p>ART. 8 DURATA DELL'INCARICO DI COMPONENTE DELL'UFFICIO 8.1 Il Direttore ed i Componenti dell'Ufficio rimangono in carica cinque anni decorrenti</p>	<p>ART. 8 DURATA DELL'INCARICO DI COMPONENTE DELL'UFFICIO 8.1 Il Direttore ed i Componenti dell'Ufficio rimangono in carica cinque anni decorrenti</p>	<p><i>La norma è sostanzialmente invariata laddove si specifica soltanto al comma 8.3 che nel caso di decadenza (la decadenza può avvenire anche per le ipotesi successivamente contemplate all'art. 11.1) si provvederà ad un</i></p>

<p>dalla data della loro nomina. 8.2 L'incarico non è rinnovabile. 8.3 La cessazione dalle funzioni di Giudice o Magistrato Tributario comporta la decadenza dall'incarico.</p>	<p>dalla data della loro nomina. 8.2 L'incarico non è rinnovabile. 8.3 La cessazione dalle funzioni di Giudice o Magistrato Tributario comporta la decadenza dall'incarico ed in tal caso il Consiglio provvede nel termine di trenta giorni alla nomina di un sostituto. La nomina dei nuovi componenti avrà comunque durata quinquennale.</p>	<p><i>interpello suppletivo per il posto o i posti resisi vacanti ed in tal caso la durata dell'incarico del nuovo componente durerà per il tempo di cinque anni in conformità a quanto previsto dal comma II, ultimo periodo, dell'art. 24 bis del D.Lgs. n. 545 del 1992.</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 9</p> <p>ESONERO FACOLTATIVO DALLE FUNZIONI DI GIUDICE</p> <p>9.1 La nomina a Direttore o Componente dell'Ufficio non comporta esonero necessario dalle funzioni giudicanti. 9.2 A domanda dell'interessato/a che svolga funzioni di giudice tributario, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria delibera l'esonero dalle funzioni giudicanti del Direttore o Componente dell'Ufficio, per la intera durata dell'incarico o parte di essa. 9.3 A domanda dell'interessato/a che svolga funzioni di</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9</p> <p>ESONERO FACOLTATIVO DALLE FUNZIONI DI GIUDICE</p> <p>9.1 La nomina a Direttore o Componente dell'Ufficio non comporta esonero necessario dalle funzioni giudicanti. 9.2 A domanda dell'interessato/a che svolga funzioni di giudice tributario o Magistrato tributario, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria delibera l'esonero dalle funzioni giudicanti del Direttore o Componente dell'Ufficio, per la intera durata dell'incarico o parte di essa.</p>	<p><i>All'art. 9 si elimina una ingiustificata limitazione alla facoltà di scelta da parte dei soli Magistrati tributari dell'esonero facoltativo (disponibilità all'esonero che come si è detto all'art. 5 viene valutata positivamente per la nomina del Direttore). In tal caso si crea una disparità di trattamento tra giudici tributari e magistrati tributari non prevista dal Legislatore.</i></p>

<p>magistrato tributario, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria valuta se deliberare l'esonero dalle funzioni giudicanti del Direttore o Componente dell'Ufficio, per la intera durata dell'incarico o parte di essa. E' di ostacolo al riconoscimento dell'esonero la scoperta nell'organico, pari o superiore al 20%, dell'Ufficio di appartenenza.</p> <p>9.4 In caso di esonero dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali, l'attività prestata presso l'Ufficio del Massimario Nazionale è equiparata, ad ogni fine, incluso quello del computo della anzianità, a quella di esercizio effettivo delle funzioni fino a quel momento esercitate.</p>	<p>9.3 In caso di esonero dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali, l'attività prestata presso l'Ufficio del Massimario Nazionale è equiparata, ad ogni fine, incluso quello del computo della anzianità, a quella di esercizio effettivo delle funzioni fino a quel momento esercitate.</p>	
<p>ART. 10 TRATTAMENTO ECONOMICO</p> <p>10.1 Per il Direttore o i Componenti dell'Ufficio che siano Giudici Tributari presenti, alla data dell'1/1/2022 nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 4 comma 39 bis L. 12 Novembre 2011 n. 183, l'esonero comporta il trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'art. 13</p>	<p><i>identico</i></p>	

<p>D. Lgs. 31/12/1992 n. 545, previsto dalla L. 130/2022.</p>		
<p>ART. 11 CESSAZIONE DALL'INCARICO PER MOTIVI DIVERSI DALLA SCADENZA DEL TERMINE 11.1 Cessano automaticamente dall'incarico coloro che perdono anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ne dichiara, conseguentemente, la decadenza.</p>	<p>ART. 11 CESSAZIONE DALL'INCARICO PER MOTIVI DIVERSI DALLA SCADENZA DEL TERMINE 11.1 Cessano automaticamente dall'incarico coloro che perdono anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 6, comma I, lett. b), c) e d) del presente Regolamento. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ne dichiara, conseguentemente, la decadenza.</p>	
<p>ART. 12 NORME TRANSITORIE 12.1 Tenuto conto della soppressione, con decorrenza 1/1/2023, dell'Ufficio Regionale del Massimario, ex art. 40 D. Lgs. 545/92, ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. s) della Legge 31/8/2022 n. 130, l'Ufficio del Massimario Nazionale costituito con delibera n. 862/2020, con il compito di coordinare gli Uffici Regionali del Massimario, è soppresso.</p>		

Per effetto di quanto sopra detto ne deriva il seguente schema interpello a modifica dell'interpello diramato con la delibera n. 309/2023.

Se ne riporta in tabella il vecchio testo e il testo che si vorrebbe modificare

VECCHIA versione interpello	NUOVA versione interpello	Relazione su modifiche proposte
<p>Considerato che è necessario procedere alla selezione dei Componenti e del Direttore dell'Ufficio del Massimario Nazionale Ispettivo al fine di consentirne l'insediamento e la conseguente operatività;</p> <p>Ritenuto di avviare dunque la procedura di selezione per titoli per l'individuazione di n. 15 (quindici) Componenti ed 1 (un) Direttore chiamati a comporre l'Ufficio del Massimario Nazionale;</p> <p>Atteso che la selezione deve avvenire sulla base dei requisiti di candidabilità indicati all'art. 24 bis del D.Lgs. n. 545/92 e all'art. 6 del Regolamento e tenuto conto dei criteri di valutazione di cui all'art. 7 del Regolamento;</p> <p>Considerato che per lo svolgimento dell'incarico è previsto il trattamento economico di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. 545/92</p>	<p>Considerato che è necessario procedere alla selezione dei Componenti e del Direttore dell'Ufficio del Massimario Nazionale Ispettivo al fine di consentirne l'insediamento e la conseguente operatività;</p> <p>Ritenuto di avviare dunque la procedura di interpello per l'individuazione di n. 15 (quindici) Componenti ed 1 (un) Direttore chiamati a comporre l'Ufficio del Massimario Nazionale;</p> <p>Atteso che la selezione deve avvenire sulla base dei requisiti di candidabilità indicati all'art. 24 bis del D.Lgs. n. 545/92 e all'art. 6 del Regolamento e tenuto conto dei criteri di valutazione di cui all'art. 7 del Regolamento;</p> <p>Considerato che per lo svolgimento dell'incarico è previsto il trattamento economico di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. 545/92</p>	

<p>ed all'art. 10 del Regolamento;</p>	<p>ed all'art. 10 del Regolamento;</p> <p>Ritenuto che gli interessati devono essere invitati a trasmettere la propria disponibilità utilizzando l'allegato modello di domanda per la partecipazione all'interpello per la designazione come componente dell'Ufficio del Massimario nazionale;</p> <p>Valutato che alla domanda, sottoscritta dall'interessato con firma digitale, dovranno essere allegati una sintetica autorelazione di cinque pagine ed un sintetico curriculum di cinque cartelle e rappresenterà tutto quanto ritenuto utile sia in relazione ai criteri di valutazione indicati nel Regolamento sia in relazione ad ogni altra esperienza ritenuta rilevante, nonché il documento di identità in corso di validità, ed ogni altro documento che il candidato consideri utile ai fini della valutazione</p>	

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, di provvedere alla modifica parziale del “Regolamento per l’istituzione dell’Ufficio del Massimario nazionale”, ed il conseguente interpello per la selezione di 15 componenti e 1 Direttore dell’Ufficio del Massimario nazionale

e del modello di domanda per la partecipazione all'interpello per la designazione come componente dell'Ufficio del Massimario nazionale.

La presente delibera contenente l'approvazione delle modifiche al Regolamento sopra indicato e relativo atto di interpello e del modello di domanda per la partecipazione all'interpello per la designazione come componente dell'Ufficio del Massimario nazionale che alla stessa sono allegati va comunicata:

- ai Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Corti;
- alla Direzione della Giustizia Tributaria.

La presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio.

La Presidente

Firmatario1